Comune di Pavullo nel Frignano

Provincia di Modena

Città di Pavullo Nel Frignano

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
Ufficio ☎ 0536/29953 - 29932
Fax ☎ 0536/324307
Sito Internet http://www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
e-mail: servizio.lavori-pubblici@comune.pavullo-nel-frignano.mo.it
Sede distaccata: Via Giardini n.192 Cap:41026 Pavullo nel Frignano MO
Cod fisc e P.IVA 00223910365

Comune di Pavullo
Protocollo Generale
n. 0020838 del 22/10/2015
Classificazione: 06/07

0150208 38

Pavullo n./F., 22/10/2015.

ORDINANZA N. 139

Oggetto: *OBBLIGO DI CIRCOLAZIONE, SU TUTTE LE STRADE COMUNALI E VICINALI DI USO PUBBLICO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO, CON SPECIALI PNEUMATICI INVERNALI IDONEI ALLA MARCIA SU NEVE O GHIACCIO O, IN ALTERNATIVA, DI CIRCOLARE, DISPONENDO, A BORDO DEL VEICOLO, DI IDONEI MEZZI ANTISDRUCCIOLEVOLI NEL PERIODO COMPRESO TRA IL 15 NOVEMBRE 2015 ED IL 15 APRILE 2016 E COMUNQUE AL VERIFICARSI DI PRECIPITAZIONI NEVOSE O FORMAZIONE DI GHIACCIO.*

IL DIRETTORE DELL'AREA SERVIZI TECNICI

- *Premesso che:*

- *Che il territorio del Comune di Pavullo nel Frignano è ubicato interamente in zona montana, con andamento climatico caratterizzato da temperature rigide e possibili precipitazioni nevose anche abbondanti nel periodo che va dall'autunno alla primavera;*

- *Durante i periodi di formazione di ghiaccio sul piano viabile e di precipitazioni aventi carattere nevoso, si riscontrano solitamente disagi per la circolazione stradale, che condizionano pesantemente il regolare deflusso del traffico lungo le strade comunali e vicinali e la sicurezza degli utenti stradali;*

- *In tali evenienze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo peraltro difficoltoso se non impossibile l'espletamento dei servizi di emergenza, di pubblica utilità, antighiaccio e sgombero neve;*

- *Per tutelare prioritariamente la pubblica incolumità si ritiene di dover prescrivere, per i veicoli transitanti lungo le strade gestite da questa Amministrazione Comunale, l'obbligo di circolare con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli;*

- *Presa visione della direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Prot. RU/2013 "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve";*

- *Accertata la non necessità della comunicazione dell'avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'articolo 13, 1° comma della L. 241/90 e ss. mm. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);*

- *Richiamato il combinato disposto degli art. 5 comma 3; art. 6 comma 4 lettere a) b) e) comma 5 lettera d) e art. 7 del D.L.vo 30.04.92 n° 285 e ss. mm.;*

- *Visto l'articolo 74 del D.P.R. 495/92 e ss.mm.;*

- *Visto l'art. 2 c.7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 per il quale ai fini del "Nuovo Codice della Strada" le Strade Vicinali sono assimilate alle Strade Comunali;*

- *Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 contenente il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e al Decreto del Sindaco n. 11 del 27.12.2012 di conferimento degli incarichi dirigenziali;;*

Ordina

- ***Per il periodo compreso tra 15 novembre 2015 ed il 15 aprile 2016, l'obbligo per i veicoli di circolare su tutte le strade comunali e vicinali di uso pubblico del Comune di Pavullo nel Frignano con speciali pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o ghiaccio o, in alternativa, di circolare disponendo, a bordo del veicolo, di idonei mezzi antisdrucciolevoli;***
- ***Tale obbligo assume validità anche al di fuori del periodo indicato, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazioni di ghiaccio;***
- *Per i ciclomotori a due ruote e i motocicli non vige l'obbligo di essere muniti di appositi pneumatici invernali o di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio, ma gli stessi, nel periodo compreso dal 15 Novembre al 15 Aprile e anche al di fuori di tale periodo all'occorrenza, potranno circolare* ***solo*** *in assenza di neve o ghiaccio sulle strade o di fenomeni nevosi in atto;*
- *Con riferimento al D.Lgs. 285/1992 e s.m. e i. e relativo Regolamento e s. m. e i., a mente delle competenze dei Comuni anche su strade di proprietà di altri Enti o Società limitatamente all'interno dei Centri Abitati, i dispositivi di cui alla presente Ordinanza sono da intendersi validi anche per i tratti all'interno di centri abitati delle Strade Provinciali e Statali site nel nostro territorio, concordemente a quanto stabilito dagli Enti o Società proprietari della strada e conformemente alla relativa segnaletica stradale.*

In ottemperanza alla Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti Prot. RU/2013 "Direttiva sulla circolazione stradale in periodo invernale e in caso di emergenza neve" si forniscono poi le seguenti prescrizioni sulle caratteristiche che devono avere gli pneumatici invernali ed i dispositivi antisdrucciolevoli, come riportato integralmente in suddetta direttiva:
Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio della Comunità Europea e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

La Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. n. 24783-DIV3-B del 17 Gennaio 2014 avente ad oggetto "Impiego dei pneumatici invernali" precisa che l'impiego di pneumatici invernali con gli stessi parametri riportati sulla carta di circolazione, ivi compreso l'indice di velocità, non ha restrizioni di carattere temporale e pertanto essi possono essere usati durante tutti i mesi dell'anno solare. L'uso di pneumatici invernali riportanti tra le loro caratteristiche degli indici di velocità inferiori rispetto a quelli indicati sulla carta di circolazione del veicolo è tollerato nel periodo compreso fra il 15 Ottobre ed il 15 Maggio. Al di fuori di tale periodo l'uso di pneumatici invernali che

abbiano indice di velocità inferiore a quanto riportato sulla carta di circolazione è sanzionabile ai sensi dell'art. 78 del C.d.S. L'indice di velocità non può essere comunque inferiore a "Q".

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 10 Maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quello rispondenti alla ONORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 13 Marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego sui veicoli della categoria M1.
I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi devono essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.
Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.
Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n.58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei Trasporti e dell'Aviazione Civile.

E' fatto obbligo a chiunque di osservare la presente ordinanza, che sarà resa nota al pubblico con idonea pubblicità.
L'inosservanza della presente ordinanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste agli artt. 6 e 7 del D.L.vo 30.04.1992 n° 285;

Avverte

- *che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'articolo 27, 3° del D.Lgs. 285/92 e ss.mm. (nuovo Codice della Strada) al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, che decide in merito, entro sessanta giorni e con le formalità stabilite nell'articolo 74 del D.P.R. 495/92 (Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada);*
- *che, ai sensi dell'articolo 3, 4° della Legge 7 agosto 1990, n. 241 contenente "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR dell'Emilia Romagna entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.*

Si notifichi:
- Mediante pubblicazione all'albo pretorio e tramite gli organi di informazione.
- Agli organi di polizia stradale aventi competenza sul territorio interessato.

Il Direttore dell'Area Servizi Tecnici
Ing. Giovanni Nobili